



PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027

Procedure di selezione delle operazioni a valere sull'obiettivo specifico

2.6: Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

Sub azione 2.6.1.2. "Economia Circolare - Privati"

Schema di Garanzia Fideiussoria

Premesso che:

- la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese ed introduce nuove modalità di attuazione degli interventi;
- la Commissione europea con decisione di esecuzione (C2022) n. 7144 final del 3 ottobre 2022 ha approvato in via definitiva il Programma PR FESR 2021-2027 della Regione Toscana;
- la Giunta Regione Toscana con deliberazione n. 1173 del 17 ottobre 2022 ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione europea (C2022) n. 7144 del 3 ottobre 2022 che approva determinati elementi del Programma Operativo "PR Toscana FESR 2021-2027";
- la Giunta regionale con Deliberazione n. 1238 del 23 ottobre 2023 recante "Reg. (UE) 2021/1060. Programma Regionale FESR 2021-2027. Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2022) n. 6979 del 12/10/2023 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7144 che approva il programma "PR Toscana FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia.;
- la Giunta regionale con Deliberazione n. 329 del 25 marzo 2024 recante "Reg. (UE) 2021/1060. Programma Regionale FESR 2021-2027. Presa d'atto della versione n.3 del programma "PR Toscana FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia.";
- la Giunta Regione Toscana con Deliberazione n. 120 del 20 febbraio 2023 recante "Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027": Documento di Attuazione Regionale. Approvazione." ha approvato la versione n. 1 del Documento di attuazione regionale del PR Toscana FESR 2021- 2027;
- la Giunta Regione Toscana con Deliberazione n. 515 del 6 maggio 2024 recante "Programma Regionale Toscana FESR 2021-2027. Approvazione del Documento di Attuazione Regionale. Versione n. 2.0";
- la Giunta Regione Toscana con Decisione n. 4 del 19 giugno 2023 recante "PR FESR Toscana 2021-2027 - Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 1" ha approvato la versione n. 1 del Sistema di Gestione e Controllo del PR Toscana FESR 2021-2027;
- l'amministrazione regionale per l'attuazione del presente intervento si avvale della disciplina di cui ai Regolamenti:
 - Regolamento (UE) n. 2021/1058, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di coesione;
 - Regolamento (UE) n. 2021/1060, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale Europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.... del..... ha approvato la procedura di selezione per progetti per la realizzazione e/o potenziamento di impianti di trattamento rifiuti per il recupero/riciclaggio degli stessi, contenente le procedure e le modalità per la concessione di agevolazioni a valere sulla Sub-Azione 2.6.1.2. del PR FESR Toscana 2021-2027;
- la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Decreto Dirigenziale n.... del..... di approvazione della graduatoria sono disciplinate dalla procedura di selezione sopracitata, nonché dalle disposizioni di legge sulla revoca delle agevolazioni pubbliche;

- la sopracitata procedura di selezione prevede la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al 40% (quaranta per cento) dell'ammontare del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria;
- la L.R. 28/2008 e ss.mm.ii. all'art 2 attribuisce alla società in house Sviluppo Toscana S.p.A. le funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento di programmi operativi regionali (POR) di fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE);
- la L.R. 50/2014 e ss.mm.ii. all'art 5 attribuisce alla società in house Sviluppo Toscana S.p.A. la funzione di Organismo Intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo FESR di cui al regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per il periodo 2014-2020;
- per la gestione della suddetta procedura di selezione la Regione Toscana si avvale dell'organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. secondo quanto previsto dalla "Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio fra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A.-Sub-Azione 2.6.1.2. Economia Circolare - Privati" approvata con D.D. n. 12578 del 13.06.2023, nonché in coerenza con quanto stabilito dalla Convenzione Quadro approvata con la Deliberazione G.R.T. n. 148 del 20/02/2023 e sottoscritta in data 02/09/2024;
- il Signor nato a il Cod. Fiscale, in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in....., P. IVA n., iscritta nel Registro delle imprese di al n. (in seguito denominato "Contraente") in qualità di beneficiario del seguente aiuto Sub-Azione 2.6.1.2. Economia Circolare - Privati" di cui alla procedura di selezione approvata con D.D. n. pari a complessivi Euro (.....), concesso dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. del e disciplinato dalla procedura di selezione sopracitata, dai relativi allegati e dalla comunicazione di ammissione a finanziamento di cui alla PEC n..... del, ha richiesto a (in qualità di Organismo Intermedio) il pagamento a titolo di anticipo di Euro (.....) [indicare il quaranta per cento del contributo concesso];
- ai sensi della procedura di selezione sopracitata l'erogazione dell'aiuto a titolo di anticipo è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, per un importo complessivo di Euro (.....)[indicare la somma tra l'anticipo da erogare e la maggiorazione per interessi, quindi in totale il ... % del contributo concesso], pari al 40 % dell'aiuto concesso, maggiorato del 10 % per interessi e spese di recupero per un importo di Euro (....);
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;
- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema di garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del 26/04/1997 ed alla delibera di Giunta regionale n. 479 del 29/04/1997;
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il termine di un mese antecedente la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della decisione G.R. n. 3 del 23/07/2012.

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta (in seguito denominata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale in via....., iscritta nel registro delle imprese di al n , iscritta all'albo/elenco..... a mezzo dei sottoscritti/o signori/e: nato a..... il nato a..... il nella loro rispettiva qualità di, casella di P.E.C.

dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Toscana (di seguito denominata "Ente garantito"), fino alla concorrenza dell'importo complessivo di Euro.....(.....) [indicare la somma tra l'anticipo da erogare e la maggiorazione per interessi, quindi in totale il 44% del contributo concesso], corrispondente al contributo da erogare a titolo di anticipazione, maggiorato del 10% quale copertura per l'eventuale maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella dell'eventuale richiesta di rimborso, oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti

Condizioni generali

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

La "Società", rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito", nei limiti della somma sopra dichiarata, la restituzione della somma complessiva di Euro (.....) [indicare il quaranta per cento del contributo concesso] erogata a titolo di anticipazione al "Contraente", qualora il "Contraente" non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato dall'Organismo Intermedio o non abbia provveduto a rinnovare la polizza in scadenza. La "Società" garantisce, inoltre, irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito" la restituzione della ulteriore somma corrispondente agli interessi di cui sarà automaticamente maggiorata la somma suddetta, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione fino alla data del rimborso, nonché alle spese di recupero, fino a concorrenza di un importo massimo pari al dieci per cento della somma erogata a titolo di anticipazione come sopra dichiarata.

Articolo 2 – Durata della garanzia e vincolo

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del 180esimo gg successivo al termine previsto per la presentazione della rendicontazione del progetto agevolato, e quindi fino al [il calcolo della scadenza deve considerare eventuali proroghe dei termini di ultimazione già richieste ed accordate], con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo gli eventuali svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall' "Ente garantito", attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione dell'agevolazione. Il mancato rinnovo entro il termine di un mese antecedente ciascuna scadenza determina l'escussione della polizza a tutela del credito regionale. La garanzia cesserà comunque ogni effetto sei mesi dopo la conclusione della

verifica della rendicontazione finale da parte dell' "Ente garantito", come risultante da apposito provvedimento di liquidazione a saldo. Decorso tale ultima scadenza, la garanzia cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto. La garanzia è svincolata mediante provvedimento dell'Organismo Intermedio di approvazione della rendicontazione finale di spesa, copia del quale sarà trasmessa all'impresa Contraente ed alla Società. La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall'"Ente garantito" qualora ne sussistano i presupposti ed in assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca; in tal caso l' "Ente garantito" provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Organismo Intermedio in nome e per conto dell' "Ente garantito", cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della "Società". La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa. La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957, commi 2 e 3 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 99, secondo comma, lettera b), del Reg. (CE) n. 1046/2018, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione o termini di decadenza per l'escussione. Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all' "Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c..

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 - cauzioni presso l'IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere iscritta nell'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.¹

¹Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art. 107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione che "la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica". Il riferimento all'albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme attuative sono state

Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla “Società”

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 – Foro competente

In caso di controversia tra “Società”, “Contraente”, “Ente garantito” sorta sulla presente garanzia il Foro competente è esclusivamente quello di Firenze. A tal fine “Società”, “Contraente” e “Ente garantito” prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

Articolo 8 - Clausole finali

In nessun modo il testo del modello potrà essere alterato, modificato o integrato con clausole aggiuntive, pena il rigetto dell’istanza di anticipo. Eventuali difformità nella forma e contenuti della garanzia rispetto ai requisiti previsti possono essere riscontrati e fatti valere dall’Amministrazione regionale in ogni tempo, anche successivamente all’erogazione dell’anticipo, e determinano l’immediata richiesta di restituzione dell’agevolazione erogata, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dal Bando.

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte del “Ente garantito” non sia comunicato al “Contraente” che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Contraente

Società²

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto “Contraente” e la “Società” dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 1 (Oggetto della garanzia)

Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 (Requisiti soggettivi)

Art. 6 (Forma della comunicazione alla “Società”)

dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012. Il TUB è stato novellato dal decreto legge 25 marzo 2019 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019 n. 41.

²

N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma

Art. 7 (Foro competente)

Art. 8 (Clausole finali)

Contraente

Società³

(firma autenticata)

³ Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 2703 c.c. con attestazione dei poteri di firma